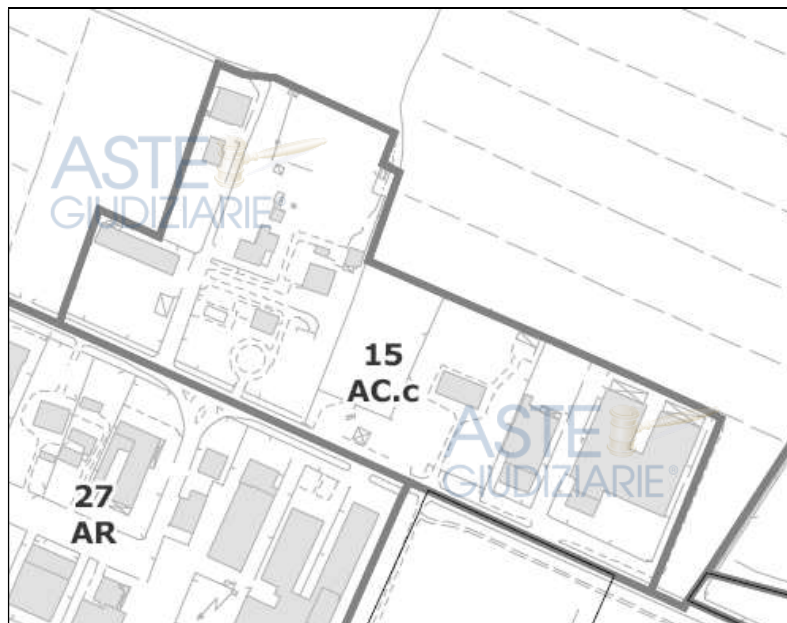


Ambito n. 15 Capoluogo – via Valletta**AC.c**

Politica generale d'ambito: riqualificare il tessuto urbano con la sostituzione delle attività produttive presenti con quote di residenziale e con l'introduzione di standard di urbanizzazione.

**Localizzazione e caratteri insediativi**

Questo ambito collocato a nord della via Emilia, è compreso tra il Forte Urbano ad est e dal canal Torbido a ovest, ai lati nord e ovest si trova il nuovo ambito per dotazioni del Forte Urbano.

Il tessuto urbano presenta una certa commistione di residenza e di attività produttive ormai obsolete.

Alcune attività produttive, in particolare, molto vicine alla struttura del Forte Urbano, risultano incompatibili con la presenza della struttura monumentale.

L'ambito risulta molto povero di standard di urbanizzazione.

Ambito – Parametri urbanistici dello stato attuale edificato

n.	Tipo	ST (mq)	Abitanti (31/12/07)	Densità (ab/ha ST)	Trasformazione attuativa
15	AC.c	40.225	19	4,7	RUE

Criticità ed Emergenze**Sistema ambientale**

Questo ambito è caratterizzato dal grande valore paesaggistico e ambientale del Forte Urbano e dal nuovo ambito per dotazioni.

Elementi di criticità evidenti sono determinati dalle strutture viarie: in particolare la via Emilia che, anche se ricondotta ad una dimensione urbana, rimarrà principale riferimento per il traffico in transito indotto dalla provinciale 14 e dal capoluogo.

Sistema delle dotazioniInfrastrutture

La rete fognaria ad acque miste non recapita al depuratore.

Mobilità

Questo ambito è collegato al capoluogo, dal quale dipende per tutti i servizi, tramite la via Emilia sulla quale si affacciano tutti gli accessi.

Collegamenti ciclopeditoni con il capoluogo sono attualmente assenti, la loro realizzazione è prevista nell'ambito vicino n. 14.

Obiettivi dell'ambito

L'obiettivo principale in questo ambito è la riqualificazione del tessuto urbano con la riconversione e la sostituzione delle attività produttive presenti con quote di residenza.

Sotto l'aspetto funzionale gli obiettivi sulla viabilità riguardano:

- la realizzazione del percorso protetto per il collegamento con i capoluogo;
- la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'immissione di via Valletta sulla via Emilia.

Per quello che riguarda la rete delle infrastrutture gli obiettivi sono:

- la realizzazione di fognature a reti separate e il conferimento delle acque nere alle dorsali che recapitano al depuratore del capoluogo.

Rispetto alle condizioni morfologiche e ambientali gli obiettivi riguardano:

- la creazione di dotazione di standard pubblici, verde attrezzato in particolare, ora assenti;
- la protezione della residenza rispetto all'inquinamento acustico determinato dalla via Emilia;
- la salvaguardia del sistema di aree verdi a ridosso del Forte Urbano che possono concorrere alla realizzazione di un importante corridoio ecologico.

Disciplina delle destinazioni d'uso e delle trasformazioni

Parametri edilizio urbanistici

Indice massimo ammissibile U.f. = 0,40 mq SC / mq SF

Il RUE definisce nel dettaglio i parametri edilizi e urbanistici.

CAPO 4.3 TERRITORIO URBANO**Art. 4.3.1 Ambiti urbani consolidati (AC)**

1 Il presente articolo disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse e attuabili attraverso interventi edilizi diretti, negli Ambiti Urbani Consolidati, così come individuati dal PSC nelle relative norme tecniche al Capo I, art.65, e nel rispetto delle norme generali in esso contenute.

2 Per tutti gli Ambiti urbani consolidati valgono le seguenti disposizioni di carattere generale, relative agli interventi edilizi ed usi ammessi.

3 Per ciascuna tipologia di Sub-Ambito vengono poi indicate le disposizioni derivanti da politiche specifiche definite dal PSC.

DISPOSIZIONI GENERALI**USI AMMESSI:**

4 Sono ammessi tutti gli usi urbani di cui al Titolo 3 del presente RUE, ad esclusione di U.9, U.10.1, U.10.2, U.15, U.17, U.19, U.20, U.32.

5 Relativamente all'uso U.16 è ammesso esclusivamente in relazione alla funzione di servizio alla persona ed alla casa (U.16.1 e U.16.2).

6 Per l'uso di tipo U.4, ad esclusione degli esercizi di vicinato (U.4.1) e delle le agenzie d'affari, di viaggi e immobiliari, occorre fare riferimento alle specifiche previsioni di POC.

INTERVENTI AMMESSI:

7 Salvo diverse specifiche indicazioni sono sempre ammessi: MO, MS, AS.

8 In tutti gli ambiti di cui al presente articolo è inoltre consentito il recupero e risanamento delle aree libere (RSA), osservando le eventuali specifiche indicazioni contenute nelle relative Schede d'Ambito.

9 Ad esclusione degli edifici tutelati è sempre consentita la demolizione (D).

10 Sono consentiti gli interventi non edilizi di arredo urbano (AU) e di arredo di servizio (AS) nei limiti dimensionali e con le caratteristiche indicate negli Allegati I ed L al RUE.

11 E' sempre ammessa la ristrutturazione edilizia (RE); l'eventuale aumento di SC dovrà essere contenuto nei limiti dell'indice di edificabilità del lotto edilizio, fatta salva la possibilità dell'ampliamento di SC "una-tantum" di cui al comma 17 seguente.

12 E' consentito il mantenimento del numero degli alloggi esistenti e delle altre unità immobiliari (fatta salva la possibilità di determinare il numero massimo di alloggi insediabili), a patto che quest'ultime abbiano destinazione d'uso conforme o siano convertite agli usi consentiti e fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizio-urbanistici.

13 Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti in attuazione della L.R. 11/1998 possono comportare, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima ammessa, modificazioni delle altezze del colmo (per un massimo di m 1) e della linea di gronda (per un massimo di m 0,50) e delle linee di pendenza delle falde, con aumento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle distanze dai confini e dai fabbricati.

14 E' sempre ammesso il cambio d'uso (CD), fatte salve le previsioni particolareggiate della relativa disciplina per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi e l'artigianato di servizio, come definite dal POC.

15 Il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari ad usi U.2, U.3 e U.11, esistenti alla data del 20/10/2008, sarà sempre possibile nell'ambito della gamma di usi consentiti, anche in deroga al numero massimo di alloggi insediabili, in concomitanza di

un intervento, se compatibile, di riqualificazione energetica e di adeguamento/miglioramento sismico degli edifici.

16 Sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione (NC) e ampliamento (AM); l'aumento di SC dovrà essere contenuto nei limiti dell'indice di edificabilità del lotto edilizio, fatta salva la possibilità dell'ampliamento di SC "una-tantum" di cui al comma 17 seguente.

17 Nel caso di lotti edilizi che alla data del 20/10/2008 presentino una saturazione della potenzialità edificatoria assegnata dall'Ambito di appartenenza, è possibile, realizzare un intervento "una-tantum" che preveda un incremento di SC nella misura massima del 10% della SC esistente, fermo restando il rispetto dei parametri edilizio-urbanistici e del numero massimo degli alloggi consentiti nel lotto.

PARAMETRI URBANISTICO-ECOLOGICI:

18 Il rapporto di copertura ($Q = S_q/SF$), non deve essere superiore al 50%; il rispetto del parametro è richiesto per tutti gli interventi classificati NC e tutti i restanti interventi edilizi che prevedano modifiche del rapporto esistente.

19 L'indice di permeabilità ($I_p = SP/SF$) per gli interventi di nuova costruzione non deve essere inferiore a 0,125 mq/mq.

20 Nei lotti edificati, con indice di permeabilità esistente inferiore a 0,125 mq/mq sono consentiti gli interventi edilizi non peggiorativi del rapporto esistente.

21 Nel caso di lotti già edificati alla data del 20/10/2008, qualora siano già stati superati i limiti previsti, sarà ammesso un incremento "una-tantum" della superficie impermeabilizzata in misura non superiore al 10% di quella legittimamente realizzata.

22 In caso di incremento della superficie permeabile SP del lotto è consentito un aumento delle possibilità edificatorie, misurate in SC ammessa, nella misura del 2,5% per ogni 100 mq in più di SP.

23 La sistemazione delle aree verdi pertinenziali richiede il rispetto delle seguenti densità arboree/arbustive, da computarsi comprendendo eventuali esemplari esistenti:

- A = 1 albero/195 mq di SC;
- Ar = 2/3 arbusti/104 mq di SC.

24 Quando richiesto, l'impegno alla realizzazione delle opere di sistemazione delle aree verdi pertinenziali è regolato da specifico Atto d'obbligo sottoscritto dal soggetto attuatore, che vincoli l'effettiva realizzazione entro un anno dalla ultimazione dei lavori edilizi.

INTERVENTO EDILIZIO ASSOGGETTATO A PUA:

25 Al di fuori di Ambiti o sub-Ambiti per i quali è prescritto il ricorso a PUA, nel caso di intervento di NC, anche conseguente a demolizione di edifici preesistenti, oppure RE con demolizione e ricostruzione, che riguardi contemporaneamente una superficie fondiaria equivalente a quella di almeno 3 lotti edilizi, esistenti o in progetto, della superficie minima teorica pari a quella assunta per la determinazione del numero degli alloggi insediabili, l'avente titolo o l'Amministrazione comunale possono proporre di assoggettare l'intervento edificatorio all'approvazione preventiva di PUA. Nel caso di proposta di iniziativa privata, l'Amministrazione Comunale valuterà, in considerazione dei contenuti del progetto urbanistico (qualità delle opere di urbanizzazione, viabilità, qualità edilizia, dotazioni territoriali, ecc..), se ricorrono i presupposti e le opportunità di ricorso al PUA. Nell'ipotesi di accoglimento della proposta urbanistica, potrà essere concessa: la possibilità di un eventuale aumento del numero di alloggi (con un incremento massimo comunque non superiore al 50% del numero derivante dall'applicazione dei parametri edilizio-urbanistici dell'Ambito di appartenenza), la

possibilità di prevedere maggiori altezze degli edifici e la possibilità di destinare le superfici ubicate ai Piani Terra ad usi diversi da U.1, ma con esso compatibili.

26 Nel caso di Ambiti o sub-Ambiti per i quali il PSC e le relative Schede d'Ambito prevedano il ricorso alla previa approvazione di PUA, l'Amministrazione comunale, nell'ambito del progetto urbanistico, valuterà la capacità insediativa (espressa in numero di alloggi insediabili) ed i parametri edilizi-urbanistici proposti, in coerenza con criteri di sostenibilità ambientale ed infrastrutturale stabiliti dal PSC e dalla norme vigenti in materia.

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA:

27 Nel caso di interventi che abbiano per oggetto la realizzazione di costruzioni bioclimatiche ed ecologiche, il presente RUE prevede forme di incentivazione (vedasi l'Allegato B al RUE "Regolamento Energia").

28 DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE

29 Ambiti AC.a:

Sono così definiti "gli ambiti totalmente edificati, con buon livello di standard, a tessuto omogeneo, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione" di cui all'art. 65/PSC.

Per questo tipo d'ambito valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici:

- densità fondiaria (DF) max = 0,65 mq/mq;
- altezza max (H) = n° 3 Piani + sottotetto (fatte salve diverse indicazioni contenute nelle Schede d'ambito di PSC e specifiche previsioni attuative attraverso PUA);
- numero massimo alloggi = n° 5 alloggi/600 mq SF (nel caso di lotti edilizi aventi SF inferiore o maggiore si procederà al calcolo del numero degli alloggi per interpolazione lineare, con arrotondamento del numero per difetto); nel computo degli alloggi ammissibili dovranno essere detratti quelli eventualmente esistenti.

30 Ambiti AC.b:

Sono così definiti "gli ambiti totalmente o parzialmente edificati, con buon livello di standard, a tessuto misto, che possono prevedere specifici interventi di valorizzazione" di cui all'art.65/PSC.

Per questo tipo d'ambito valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici:

- densità fondiaria (DF) max = 0,585 mq/mq;
- Altezza max (H) = n° 3 Piani + sottotetto (fatte salve diverse indicazioni contenute nelle Schede d'ambito di PSC e specifiche previsioni attuative attraverso PUA);
- Numero massimo alloggi = n° 4 alloggi/600 mq SF (nel caso di lotti edilizi aventi SF inferiore o maggiore si procederà al calcolo del numero degli alloggi per interpolazione lineare, con arrotondamento del numero per difetto); nel computo degli alloggi ammissibili dovranno essere detratti quelli eventualmente esistenti.

31 Ambiti AC.c:

Sono così definiti gli "ambiti totalmente o parzialmente edificati, con standards insufficienti, per i quali si attuano politiche di riqualificazione diffusa e nei quali sono previsti interventi specifici per il raggiungimento dei livelli di standard adeguati"

Per questo tipo d'ambito valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici:

- densità fondiaria (DF) max = 0,52 mq/mq;

- altezza max (H) = n° 2 Piani + sottotetto (fatte salve diverse indicazioni contenute nelle Schede d'ambito di PSC e specifiche previsioni attuative attraverso PUA);
- numero massimo alloggi = n° 4 alloggi/700 mq Sf (nel caso di lotti edilizi aventi Sf inferiore o maggiore si procederà al calcolo del numero degli alloggi per interpolazione lineare, con arrotondamento del numero per difetto); nel computo degli alloggi ammissibili dovranno essere detratti quelli eventualmente esistenti.

32 Ambiti AC.d:

Sono così definiti gli "ambiti totalmente o parzialmente edificati, con standards insufficienti, per i quali non si attivano specifiche politiche di riqualificazione".

Per questo tipo d'ambito valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici:

- densità fondiaria (DF) max = 0,52 mq/mq;
- altezza max (H) = n° 2 Piani + sottotetto (fatte salve diverse indicazioni contenute nelle Schede d'ambito di PSC);
- numero massimo alloggi = n° 3 alloggi/700 mq Sf (nel caso di lotti edilizi aventi Sf inferiore o maggiore si procederà al calcolo del numero degli alloggi per interpolazione lineare, con arrotondamento del numero per difetto); nel computo degli alloggi ammissibili dovranno essere detratti quelli eventualmente esistenti.

Art. 4.3.2 Ambiti da riqualificare (AR)

1 Sono definiti Ambiti da Riqualificare quegli ambiti costituiti dalle parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale; essi sono individuati dal PSC, che ne fissa le norme generali di attuazione, rimandando comunque al POC la disciplina attuativa di dettaglio (destinazioni d'uso, indici edilizi, modalità d'intervento, dotazioni territoriali, contenuti fisico morfologici e assetto infrastrutturale).

2 Gli Ambiti da riqualificare si dividono in:

- AR – ambiti a destinazione prevalentemente produttiva o terziaria, situati in contesto residenziale, che necessitano di politiche di riconversione volte alla sostituzione delle attività incompatibili con la residenza;
- ARP – ambiti a destinazione prevalentemente produttiva, che necessitano di politiche di riconversione volte alla riqualificazione delle attività esistenti con l'introduzione di destinazioni commerciali e terziarie.

3 Il presente articolo disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse sul patrimonio edilizio esistente (PEE), in assenza del POC o prima della sua approvazione, negli 'Ambiti da riqualificare', di cui all'art. 66/PSC.

4 Tali trasformazioni si attuano tramite intervento edilizio diretto da parte dell'avente titolo.

INTERVENTI AMMESSI:

5 Nelle aree comprese negli ambiti AR, prima dell'inserimento nel POC o in assenza, sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- Manutenzione ordinaria (MO) e Straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE), con esclusione della demolizione e ricostruzione e dell'aumento di carico urbanistico, fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 seguente;
- Demolizione (D).

Art. 15 - Paleodossi di accertato interesse idraulico

- 1 - Nella Tavola 1 del Piano sono riportati i paleodossi di accertato interesse idraulico. Tali dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per consistenza fisica costituiscono elementi di significativa rilevanza idraulica che influiscono sui comportamenti delle acque in esondazione.
- 2 - Nelle aree interessate dai paleodossi di cui al comma precedente gli interventi di nuova edificazione sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica, in modo da preservare:
 - il suolo da ulteriori significative impermeabilizzazioni;
 - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario salvaguardando le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico.In queste aree il RUE prevede idonee prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
- 3 - Nelle aree interessate dai paleodossi non sono comunque ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - le attività estrattive di nuovo impianto.

CAPO Ibis - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 15.1 - Definizione e finalità

- 1 - La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l'emergenza (CLE).
- 2 - La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di :
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
- 3 - Sull'intero territorio del comune di Castelfranco Emilia è stato realizzato nel 2009 un primo studio in scala 1:20.000 relativo alla valutazione della pericolosità sismica locale. Negli sviluppi comprendenti il complesso del territorio insediato/consolidato, delle porzioni suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, relativi al Capoluogo ed a diverse località situate nelle frazioni di Gaggio, Rastellino, Manzolino e Piumazzo come indicate nel PSC, sono stati successivamente realizzati, nel 2015, approfondimenti di primo e secondo livello in scala 1:10.000, in conformità e coerenza con quanto stabilito dal PTCP2009 e dagli indirizzi regionali in materia.
- 4 - Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
- 5 - La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.

Art. 17 - Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero.**A. Zone di protezione delle acque sotterranee**

1 - Le zone di protezione delle acque sotterranee, riportate alle tavole 1 del PSC, sono articolate in:

- a) aree di ricarica della falda suddivise nei seguenti settori:
- settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale subalvea;

Le aree di ricarica sono disciplinate ai commi da 2 a 9 del presente articolo.

- b) aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche: aree appartenenti ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzate da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibili in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori; le aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche sono disciplinate ai commi da 10 a 13 del presente articolo.
- c) zone di tutela dei fontanili: le quali ricomprendono sia delimitazioni di aree interessate da emergenze diffuse che la localizzazione di singole emergenze e relativi canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica, ambientale/ecologica e paesistica; le zone di tutela dei fontanili sono disciplinate al successivo art. 26
- d) zone di riserva: le zone di riserva che rappresentano gli ambiti nei quali sono presenti risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena sono disciplinate al successivo art. 21.

2 - nei settori di ricarica di cui al comma 1 vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42B comma 5 delle presenti norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);
- lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;
- le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n. 1782/2003 (D.M. 5/08/2004

“Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune”) di seguito elencata:

- i Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
- le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;
- ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui all'allegato 1.8 del PTCP art. 13C lettera d.3.2;

3 - Nei settori di ricarica di tipo B e D, vengono recepite le seguenti direttive:

- nelle zone urbane comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), sono privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
- viene applicata la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP, con eventuali approfondimenti per le zone comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), alta (A) e media (M);
- il RUE contiene disposizioni volte a definire le caratteristiche costruttive dei sistemi fognari pubblici e privati anche ai sensi della disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP.

4 - nei settori di ricarica sono vietati:

- lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;
- l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”);
- gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs. 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
- gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria “a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate” di cui alla disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005,

attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

5 - Nei settori di ricarica di tipo B e D vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni;
- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

6 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;

7 - Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammesse scariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;

8 - Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse scariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs 152/2006;

9 - Nei settori di ricarica di tipo D non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali.

10 - Nelle **aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche** di cui al comma 1 lettera b sono vietati:

- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
- gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
- gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;

- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;
- 11 - Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;
- 12 - Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle norme del PTCP, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda");
- 13 - Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche non sono ammesse discariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

B. Zone di protezione delle acque sotterranee

- 14 - Le zone che si inseriscono nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare e comprendono parte dell'alta pianura sono caratterizzate dalla presenza delle conoidi alluvionali del fiume Panaro e del torrente Samoggia e dei corsi d'acqua minori e presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per uso idropotabile. In queste zone sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia le aree proprie dei corpi centrali delle conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Al fine di dettare le norme per la tutela dei corpi idrici sotterranei vengono di seguito definite le zone a diverse vulnerabilità presenti sul territorio, perimetrate sulla Tavola 1 del presente piano.
- 15 - Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere la suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche mitigandone gli

effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo.

16 - Sul territorio comunale s'individuano quattro classi di vulnerabilità e, al fine di applicare le disposizioni per la tutela dei corpi idrici sotterranei, vengono distinte altrettante zone:

- Zone a Vulnerabilità Elevata (E): nelle quali si riscontra la connessione tra i corpi ghiaiosi superficiali e quelli più profondi; in queste zone l'alimentazione degli acquiferi avviene anche per alimentazione diretta dalla superficie per infiltrazione;
- Zone a Vulnerabilità Alta (A): l'acquifero è considerato libero, il tetto delle ghiaie si rinviene a pochi metri di profondità dal piano di campagna e la litologia di superficie è prevalentemente medio-grossolana;
- Zone a Vulnerabilità Media (M): si presentano in corrispondenza del dominio di affioramento delle sabbie, o di litologie limose, dove il tetto delle ghiaie si rinviene a meno di 10 metri dal piano di campagna;
- Zone a Vulnerabilità Bassa (B): nelle quali risultano predominanti litologie superficiali prevalentemente fini, l'acquifero è confinato ed il tetto delle ghiaie si approfondisce oltre i 10 m.

17 - Le zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, vengono sottoposte ai seguenti indirizzi:

- devono essere promosse iniziative per orientare le scelte colturali in modo da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni, in particolare devono essere incentivate la raccolta e l'utilizzo a fini irrigui delle acque piovane o di quelle disperse nel primo sottosuolo, in ogni caso per la generalità delle attività e degli insediamenti esistenti dovrà essere perseguito il massimo risparmio nell'uso delle risorse idriche privilegiandone l'uso idropotabile;
- devono essere attivate misure tese alla tutela delle falde profonde prescrivendo la corretta chiusura dei pozzi non più utilizzati.

18 - Nelle zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici sotterranei è sottoposta ai seguenti DIVIETI e PRESCRIZIONI:

19 - Zona E – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.
Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 PTCP).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona E – Prescrizioni

La distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante.
E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Le fognature e le fosse biologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica.
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti: azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale); azoto ammoniacale - 5 mg/l.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
Gli interventi edilizi non devono comportare la realizzazione di pali o di scavi profondi per evitare la formazione di vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti; qualora sia necessario, gli interventi nel sottosuolo non dovranno diminuire il grado di protezione naturale degli acquiferi.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona A – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.
Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del

regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.

I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona A – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.

L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:

- la domanda e la disponibilità di risorsa;
- la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;
- in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.

Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.

La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.

Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.

Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:
azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);
azoto ammoniacale - 5 mg/l.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona M – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona M – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti: - la domanda e la disponibilità di risorsa; - la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali; - in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.
Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).
Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta,

ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti: azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale); azoto ammoniacale - 5 mg/l.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona B – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

Zona B – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di

Risanamento delle Acque Regionale.

L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:

- la domanda e la disponibilità di risorsa;
- la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;
- in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.

Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.

Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottomessi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).

Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.

Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Art. 18 - Poli per attività estrattive

1 - La Tavola 1 del PSC indica le aree per attività estrattive:

- polo estrattivo sovracomunale n° 12 "California";
- ambito estrattivo di valenza comunale "Fornace Pattarozzi";
- cava abbandonata conosciuta "La Masolina"

La pianificazione delle attività estrattive è determinata dai piani di settore sovraordinati.

2 - Nel caso in cui il piano di ripristino delle aree di cui al comma 1 del presente articolo preveda il recupero finale di tipo naturalistico i poli per attività estrattive diventano parte integrante delle reti ecologiche extraurbane di cui all'art. 29 delle presenti norme. Per essi, al pari delle altre aree che costituiscono potenzialmente rete ecologica, vanno messi in atto i relativi programmi di tutela e valorizzazione.

Art. 19 - Aree di salvaguardia per le opere di captazione per acque ad uso idropotabile individuate con criterio geometrico (D.Lgs. 152/99 e s.m.)

1 - Le Tavole 1 e 2 del PSC individuano i pozzi ad uso acquedottistico autorizzati dalla RER e le relative zone di tutela, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 152/99, poi modificato dall'art. 5 del D.Lgs 258/00.

2 - Per i punti di captazione di cui al comma 1 vengono definite:

- la *zona di tutela assoluta* (10 m. di raggio attorno al punto di captazione);
- la *zona di rispetto* (200 m. di raggio attorno al punto di captazione).

edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri collettivi derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

CAPO I - AMBITI DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

Art. 65 - Ambiti urbani residenziali consolidati (AC)

- 1 - Il PSC individua gli ambiti urbani residenziali consolidati, costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere rilevanti interventi di riqualificazione.
- 2 - Entro gli ambiti urbani residenziali consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli di servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di recupero, ampliamento e completamento, nonché attraverso il cambio di destinazione d'uso.
- 3 - Gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo vengono differenziati, in base alle loro caratteristiche urbanistiche, agli standard di dotazioni presenti e alla loro struttura funzionale in:
 - AC.a – ambiti del capoluogo o di Piumazzo totalmente edificati, con buon livello di standards e servizi pubblici, a tessuto omogeneo, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione;
 - AC.b – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con buon livello di standards e servizi pubblici, a tessuto misto, che possono prevedere specifici interventi di valorizzazione;
 - AC.c – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con standards insufficienti ma con presenza di servizi pubblici, per i quali si attuano politiche di riqualificazione diffusa e nei quali sono previsti interventi specifici per il raggiungimento dei livelli di standard adeguati;
 - AC.d – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con standards insufficienti, assenza di servizi pubblici, per i quali non si attivano specifiche politiche di riqualificazione;Per ciascun ambito i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione per il conseguimento dei livelli di qualità sono riportati nella relativa scheda.
- 4 - Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani residenziali consolidati sono definite nel RUE in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, con le eccezioni di cui al successivo comma 7.
- 5 - Negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere individuati dei sub-ambiti (aree non urbanizzate di dimensioni significative, aree che richiedono interventi di adeguamento e/o ristrutturazione, aree con obiettivi specifici) che, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nelle schede d'ambito, prevedono la realizzazione di dotazioni di interesse collettivo.
- 6 - Tutti i subambiti di cui al comma 5 sono assoggettati all'approvazione di un PUA, come indicato nella scheda d'ambito. In sede di PUA sarà possibile destinare un bonus del 20% sulla SC realizzabile negli ambiti AC, in funzione della rilevanza degli obiettivi di carattere pubblico e della particolare onerosità degli interventi di dismissione e trasferimento di attività produttive eventualmente esistenti.
- 7 - Le schede d'ambito indicano i casi in cui l'attuazione dei subambiti di cui al comma 5 è subordinata al loro preliminare inserimento nel Piano Operativo Comunale.